

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1664

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato MINARDO

Istituzione del museo archeologico di Modica

Presentata il 7 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca norme per l’istituzione del museo archeologico di Modica, che rappresenta un’importante possibilità per lo sviluppo territoriale, nell’ambito della conservazione e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, garantendo un migliore, funzionale e adeguato livello dei servizi richiesti dalla cospicua presenza turistica nel territorio.

L’esigenza dell’istituzione del museo archeologico di Modica nasce dal fatto che moltissimi beni della città della contea sono ospitati in strutture museali di altre città: si tratta di testimonianze antiche che purtroppo non possono essere ammirate dai turisti e dalla popolazione modicana perché si trovano in larga parte presso il museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa o in altri luoghi, come nel caso del Tesoro

del Salto, ospitato in una struttura museale romana.

Modica è uno dei pochi insediamenti della Sicilia abitati fin dall’antichità, ricordata già da Cicerone: compresa nel Val di Noto, sito archeologico dell’UNESCO più grande al mondo, sembra essere conosciuta principalmente in virtù della sua elegante architettura barocca, ma che cela al suo interno incantevoli testimonianze storico-artistiche, frutto di una storia millenaria. La veste barocca indossata all’indomani del terremoto del 1693, che rase al suolo la città, ha oscurato, obliterandola, l’originaria quanto complessa identità che la contraddistingue: una terra con sorprendenti scorci prospettici che rispecchiano il secolare agire umano il cui tratto caratterizzante è costituito dalla stratificazione architettonica operata nel corso

dei secoli. Modica è infatti una delle poche città siciliane per le quali è possibile parlare di insediamenti *ab antiquo*. Le prime testimonianze di agglomerati rupestri limitrofi al territorio modicano risalgono all'età del bronzo. A oggi sono stati individuati circa 27 insediamenti e un totale di 680 tombe relative alla necropoli. La continuità insediativa nelle epoche successive e in età greca, romana e tardoantica è confermata dai numerosi rinvenimenti archeologici. Testimonianze antiche che continuano con reperti ascrivibili alla dominazione araba prima e normanna poi. La presente proposta di legge, costituita da cinque articoli, istituisce il museo archeologico di Modica (articolo 1), definendone i compiti (articolo 2) e l'organizzazione (articolo 3) Si prevede, inoltre, che il museo richieda alla competente soprintendenza di Ragusa la restituzione dei reperti archeologici ospitati in altre strutture museali italiane, da prelevare per

essere catalogati (articolo 4), come ad esempio quelli di Palazzo Polara o del Castello dei Conti, ritirati durante gli ultimi restauri. Si ricorda, inoltre, che il museo archeologico di Modica può ospitare l'Ercole di Cafeo, scultura simbolo di Modica, al momento elemento isolato e che invece, grazie a una struttura preposta, potrebbe costituire il primo elemento di una importante collezione. Infine il provvedimento reca la copertura finanziaria (articolo 5).

L'istituzione del museo archeologico di Modica rappresenta, dunque, la migliore soluzione per custodire e per mettere al sicuro importanti testimonianze della Modica cristiana antica, con un coinvolgimento della Chiesa e dei suoi beni nonché dei comuni limitrofi tra cui Ispica, Chiamonte e Scicli, nei quali sussistono cospicue testimonianze antiche ospitate attualmente nel museo archeologico di Siracusa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del museo archeologico di Modica).

1. Al fine di valorizzare la storia della città di Modica e nell'ambito del recupero, della tutela e della valorizzazione dei numerosi beni archeologici e testimonianze antiche appartenenti alla città e ospitati in strutture museali del territorio italiano, è istituito il museo archeologico di Modica, di seguito denominato « museo ».

ART. 2.

(Compiti del museo).

1. Al museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) la raccolta, il restauro e la conservazione dei beni archeologici appartenenti alla città di Modica;

b) l'organizzazione di visite guidate, anche a livello didattico;

c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ogni altra attività utile a dare testimonianza e a diffondere la conoscenza delle opere conservate e della storia della città di Modica;

d) la manutenzione, la sicurezza e lo sviluppo delle raccolte museali.

ART. 3.

(Organizzazione del museo).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con gli enti locali della regione Sicilia è individuata la struttura da adibire a sede del museo.

2. Le modalità di gestione del museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1998, n. 400, tenendo conto delle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del museo è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del comune di Modica;

c) un rappresentante della regione Sicilia.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del museo sono nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con decreto dello stesso Ministro sono altresì stabiliti gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione.

ART. 4.

(Restituzione dei reperti archeologici).

1. Il museo richiede alla competente soprintendenza di Ragusa la restituzione dei reperti prelevati e ospitati in altre strutture museali italiane, ai fini della loro catalogazione.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2105, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0058120